

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 16107 RACCOLTA STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Ente del terzo settore denominato "**CROCE GIALLA SPINEA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**" in sigla: "**CROCE GIALLA SPINEA O.D.V.**" è una associazione riconosciuta di Pubblica Assistenza Volontaria senza finalità di lucro, apartitica e aconfessionale, costituita, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia.

L'Organizzazione ha sede legale in via Cici 25, nel Comune di Spinea (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della Legge 08/11/2000 n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 05/02/1992 n.104, e alla legge 22/06/2016 n.112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 201 e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

y) protezione civile ai sensi della Legge 24/02/1992 n.225 e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) Il trasporto sociale di anziani e diversamente abili con mezzi speciali; il trasporto sanitario di infortunati, malati, infermi, inabili e di altre persone svantaggiate, per ragioni di emergenza, soccorso e servizi programmati con ambulanze; il trasporto di organi, plasma, medicinali, prove di laboratorio e relativi referti, materiale ed attrezzature sanitarie con ambulanze attrezzate allo scopo e mezzi speciali;
- b) Il servizio di prevenzione ed assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni sportive;
- c) Il servizio di prevenzione ed assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni socio-culturali;
- d) I servizi di soccorso e trasporto sanitario in affidamento da parte delle Aziende ULSS ed Ospedaliere su richiesta delle Unità Operative di Emergenza ed Urgenza e delle Centrali Operative 118;
- e) I servizi di soccorso e trasporto sanitario in caso di allertamento da parte delle Centrali Operative 118, della Protezione Civile Provinciale, Regionale e Nazionale per interventi in maxi-emergenze, calamità ed esercitazioni;
- f) La messa a disposizione di mezzi e personale a favore delle pubbliche istituzioni preposte ai servizi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
- g) La formazione, l'istruzione, l'aggiornamento e l'informazione degli addetti, dei gruppi giovanili e della popolazione nei settori istituzionali;
- h) Le prestazioni di servizio in convenzione con gli Enti Pubblici Locali, Istituzionali ed Enti Privati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Dlgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, in via eccezionale ed occasionale l'organizzazione potrà operare al di fuori di tale territorio.

Art. 6 – Associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche di maggiore età che ne condividano gli scopi e che si impegnino concretamente per realizzarli.

Art. 7 - Categorie di associati

Gli associati si distinguono in quattro categorie:

- associati aspiranti;
- associati attivi;
- associati in aspettativa;
- associati onorari.

Sono associati aspiranti coloro i quali dopo aver sostenuto l'iter formativo teorico-pratico, previsto dal Regolamento Interno e che si concluderà con un esame finale, sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono associati attivi coloro i quali:

- Prestano servizio volontario per l'espletamento delle finalità di gruppo così come descritte all'art. 4 dello Statuto;

- Prestano servizio volontario con compiti organizzativi, formativi, dirigenziali e amministrativi;

- Sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

Sono associati in aspettativa coloro i quali:

- Per ragioni contingenti non possono prestare servizio attivo per un periodo limitato di tempo;

- Non hanno effettuato il numero minimo di servizi richiesto dal Regolamento interno;

- Non hanno partecipato o pur partecipandovi, non hanno superato i corsi di formazione interna obbligatori stabiliti dal Regolamento interno.

Sono associati onorari tutti coloro i quali:

- Per propria richiesta, con fondati motivi, cessano il servizio attivo in base a quanto stabilito dal Regolamento interno;

- Per il venir meno dei requisiti psico-fisici richiesti, debbono cessare il servizio attivo in base a quanto stabilito dal Regolamento interno;

- Persone fisiche che per particolari meriti vengono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea degli associati.

Art. 8 – Ammissione

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta all'organizzazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento interno e le delibere adottate dagli organi dell'organizzazione.

E' compito del Consiglio Direttivo di valutare la richiesta di ammissione, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, ratificata dalla Assemblea degli associati nella prima riunione utile. Nel caso la domanda venga respinta, l'organizzazione entro 60 giorni dovrà motivare per iscritto la non ammissione mediante lettera e l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria.

La qualifica di associato sarà intrasmissibile per atto tra vivi. L'Adesione all'organizzazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9 – Diritti e Doveri

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione;

- ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- ad essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali;

- a votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- al versamento annuale del contributo associativo.

Il contributo associativo dovrà essere determinato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea Ordinaria, ed in ogni caso non potrà mai essere restituito. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile, né rimborsabile.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 10 - Qualità di volontario

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 11 - Recesso - Esclusione

La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione, inidoneità psico-fisica, inidoneità giuridica, inidoneità formativa o per causa di morte.

Il recesso dell'associato dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti dell'associato:

- a) che sia gravemente inottemperante alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'organizzazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'organizzazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'organizzazione.

Gli associati receduti o esclusi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Gli associati che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi, decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, dopo aver ricevuto l'avviso di sanare la posizione, perderanno automaticamente la qualifica di associato senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza la possibilità di rientro nell'organizzazione.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai destinatari, mediante lettera raccomandata o PEC, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato rinnovo dell'iscrizione annuale. L'associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata o PEC al Presidente dell'organizzazione chiedendo la convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la relativa delibera.

Art. 13 - Organi dell'organizzazione

Sono organi dell'organizzazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) L'Organo di Controllo (eventuale);
- f) Il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

Art. 14 - Assemblea degli Associati

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo Statuto, vincolano anche gli assenti o dissenzienti. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e nei luoghi di esercizio dell'attività, almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai singoli associati mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la conoscenza ad ogni singolo associato quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, sms o telegramma, o firma per presa visione della convocazione dell'Assemblea, in ogni caso almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Art. 15 - L'Assemblea Ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
- ratifica l'importo del contributo associativo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta al Presidente dell'organizzazione, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti e da almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Di ogni assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 16 - L'Assemblea di norma è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'organizzazione, sulla devoluzione del patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sulla revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'organizzazione e sulla devoluzione del patrimonio per cui occorrerà il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi con lo stesso incarico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail, sms o lettera da spedirsi o consegnarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'organizzazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre il bilancio preventivo;
- c) predisporre il Regolamento interno;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati, di cui agli art. 11 lettere a), b), c);
- f) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Consigliere;
- g) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'organizzazione;
- h) affidare, con apposita delibera, incarichi speciali agli associati attivi;
- i) stabilire il contributo associativo annuale;
- l) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- i) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS previsto dalla normativa;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'organizzazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Direttore Sanitario

dell'organizzazione scelto fra i soci e i non soci. Il Direttore Sanitario è responsabile della formazione e della preparazione di tipo sanitario del personale volontario dell'organizzazione per l'espletamento dei servizi di trasporto e soccorso sanitario con ambulanza.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo poi deciderà in merito alla nuova assegnazione delle cariche. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 60 giorni l'Assemblea Ordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 21 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell'organizzazione. Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 22 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria ed è formato da tre membri. Può essere nominato Revisore un associato ed un non associato in possesso di adeguate competenze economiche-contabili; non può essere nominato:

- colui che risulta aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della sua condotta;
- colui che abbia, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione nell'organizzazione (collaboratore tecnico, amministrativo, segretario, consigliere, ecc.).

Al collegio dei revisori dei conti spetta:

- il controllo trimestrale della contabilità dell'organizzazione;
- il controllo del rendiconto economico e finanziario riferendone all'assemblea ordinaria mediante apposita relazione;
- il controllo periodico delle risorse finanziarie dell'organizzazione;
- la verifica dell'attuazione delle deliberazioni assembleari.

Il Collegio dei revisori dei conti avrà la facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati con voto consultivo.

L'attività di revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del collegio dei revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Al raggiungimento dei limiti indicati all'articolo 31 del D. Lgs 117/17 l'organizzazione dovrà nominare se non già presente nella composizione del Collegio dei Revisori un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 23 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri sarà nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria. Può essere nominato Probiviro un associato ed un non associato; non può essere nominato:

- Colui che risulta aver subito procedimenti di espulsione da altre associazioni a causa della sua condotta;
 - Colui che abbia, a qualsiasi titolo, incarichi di gestione nell'organizzazione (collaboratore tecnico, amministrativo, segretario, consigliere, revisore, ecc.).
- Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. Il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del triennio in corso.

Art.25 - Al Collegio dei Probiviri spetta:

- La conciliazione di controversie interne;
- L'interpretazione dello Statuto e del Regolamento interno;
- Il parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- Il parere consultivo in merito alla sussistenza di cause di impossibilità o grave difficoltà di funzionamento degli organi;
- Il parere consultivo in merito alla esclusione degli associati di cui all'art. 11 del presente Statuto;
- L'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati;
- L'accertamento del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti attuativi da parte degli associati e delle eventuali cause di incompatibilità dei medesimi;

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia con decisione motivata ed eventualmente con una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

- Sospensione dello status di associato fino ad un massimo di 12 mesi;
- Proposta di radiazione all'Assemblea degli associati.

Art. 26 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Patrimonio dell'organizzazione

- Il patrimonio dell'organizzazione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale effettuato dai fondatori;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 29 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 30 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 32 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 33 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

I associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34 - Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 35 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 36 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'organizzazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'organizzazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 37 - Libri sociali - trasparenza e pubblicità

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

Oltre alla tenuta regolare dei suddetti documenti, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività, alle deliberazioni del Consiglio direttivo, alle deliberazioni dell'assemblea degli associati con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 38 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 39 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5. sexies del D.L. n° 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.TO: DELL'AQUILA EMANUELE - FABRIZIO SASSO DEL VERME NOTAIO (L.S.)



CROCE GIALLA SPINEA – O.d.V.

Pubblica Assistenza Volontaria

Registro Regionale Volontariato cod. VE 0045

Registro Regionale Protezione Civile cod. PCVOL-05-A-0184-VE-13

Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato n. 757

Centro di Formazione BLSD accreditato Regione Veneto cod. RV009



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA N.1/2021 DEL 28/05/20

GIOVEDI' 27/05/2021 ORE 06.00 PRIMA CONVOCAZIONE

VENERDI' 28/05/2021 ORE 19.00 SECONDA CONVOCAZIONE

Alle ore 19.00 di venerdì 28 maggio 2021 in seconda convocazione sono presenti:

n. 41 (quarantuno) associati;

n. 19 (diciannove) Associati che hanno delegato a rappresentarli altrettanti soci - deleghe allegate e ritenute valide dal Presidente dell'Associazione Emanuele Dell'aquila - ; in particolare:

1	Povelato Alessadra	delega	Scapinello Federico	in data	27/05/2021
2	Fazzini Francesco	delega	Chiggiato Michele	in data	24/05/2021
3	Mancino Sara	delega	Mancino Cosimo	in data	27/05/2021
4	Donato Laura	delega	Dapretto Bruno	in data	28/05/2021
5	Alberton Giampietro	delega	Mastrascusa Fedele	in data	26/05/2021
6	Venier Martina	delega	Sacrato Ornella	in data	26/05/2021
7	Scatto Maurizio	delega	Giacomin Alessandro	in data	28/05/2021
8	Salvalaio Antonio	delega	Manzoni Franco	in data	27/05/2021
9	Schiaoncin Emanuela	delega	Gentile Monica	in data	26/05/2021
10	Rizzardini Michele	delega	Fiorone Virginio	in data	26/05/2021
11	Righetti Riccardo	delega	Bolzan Raffaella	in data	20/05/2021
12	Michieletto Giancarlo	delega	Fantin Stefano	in data	27/05/2021
13	Gajon Giulia	delega	Padovan Emanuela	in data	28/05/2021
14	Favaro Gabriella	delega	Dell'Aquila Emanuele	in data	28/05/2021
15	Chinellato Renzo	delega	Calzavara Paolo	in data	26/05/2021
16	Cantarutti Maurilio	delega	Brusutti Arianna	in data	24/05/2021
17	Boldrin Luca	delega	Gomirato Flavio	in data	28/05/2021
18	Bernardi Stefano	delega	Manente Piergiorgio	in data	27/05/2021
19	Andreotta Fabiano	delega	Bellin Stefano	in data	28/05/2021

n.3 (tre) Associati collegati in videoconferenza:

- Bellio Raffaele;
- Dona' Roberto;
- Pattarello Daniela;



**CROCE GIALLA SPINEA – O.d.V.
Pubblica Assistenza Volontaria**

Registro Regionale Volontariato cod. VE 0045
Registro Regionale Protezione Civile cod. PCVOL-05-A-0184-VE-13
Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato n. 757
Centro di Formazione BLSD accreditato Regione Veneto cod. RV009



per un totale di n.63 associati su n.73 iscritti nel libro dei soci (allegato). Risultano essere presenti inoltre, il Notaio Fabrizio Sasso del Verme, Notaio del Collegio di Padova con studio in Cadoneghe e la Dott.ssa Barbiero Michela in qualità di Commercialista della nostra Associazione.

Il presidente Dell'aquila Emanuele apre la seduta salutando e ringraziando i convenuti, quindi si procede alla nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea. I soci presenti individuano in Emanuele Dell'Aquila e Franco Manzoni rispettivamente Presidente e segretario dell'assemblea.

Ordine del Giorno

1. Ratifica modifiche statutarie conseguenti alla Riforma del Terzo Settore (art.101 Dlgs 117/2017);
2. Varie ed eventuali

1. Il Presidente accertata la validità dell'Assemblea informa i convenuti del motivo della convocazione, dando atto che la bozza dello Statuto Associativo modificato per adeguarlo al dettato del Decreto Legislativo 117/2017 è stata pubblicata sul profilo whatsapp dell'Associazione per essere esaminato da tutti i Soci in data 05 maggio 2021.

Viene chiesto quindi ai Soci di omettere la lettura del testo della Bozza di che trattasi.

L'Assemblea, all'unanimità decide di omettere la lettura del testo.

Viene quindi chiesto ai presenti se vi siano obiezioni o richieste di modifica del testo in esame e, ricevuta risposta negativa, si decide di mettere al voto la ratifica delle modifiche statutarie contenute nella bozza in esame per alzata di mano, con il seguente esito:

Aventi diritto al voto n° 63:

Votanti favorevoli all'approvazione n°63;

Votanti contrari all'approvazione n° 0

Votanti astenuti n°0

Viene quindi deliberato all'unanimità:



CROCE GIALLA SPINEA – O.d.V.

Pubblica Assistenza Volontaria

Registro Regionale Volontariato cod. VE 0045

Registro Regionale Protezione Civile cod. PCVOL-05-A-0184-VE-13

Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato n. 757

Centro di Formazione BLSD accreditato Regione Veneto cod. RV009



1. di modificare la denominazione dell'Associazione in "CROCE GIALLA SPINEA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla "CROCE GIALLA SPINEA o.d.v.";
2. di abrogare lo Statuto vigente, adottando in sua sostituzione il nuovo testo di Statuto adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore.

Non avendo null'altro da discutere l'assemblea si chiude alle 20.00

Il segretario

Franco Manzoni

Il presidente

Dell'acqua Emanuele

